SENTENZA DELLA CORTE
12 marzo 1987 *

Nella causa 176/84,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. C. Beraud e X. Yataganas, rispettivamente consigliere principale e membro dell'ufficio legale della Commissione, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dello stesso ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. S. Perrakis, consigliere speciale presso il ministero degli affari esteri, e dalla sig. ra A. Ambariotou, collaboratore giuridico speciale del ministero degli affari esteri, assistiti dal sig. V. Skouris, docente universitario, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che, vietando l'importazione in Grecia di birre fabbricate negli altri Stati membri e non rispondenti ai requisiti stabiliti dalla normativa greca, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 30 e segg. del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: il greco.

vista la relazione d'udienza, completata in esito alla trattazione orale svoltasi il 14 maggio 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 settembre 1986,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato in cancelleria il 6 luglio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica ellenica, vietando l'importazione di birre legalmente fabbricate e smerciate negli altri Stati membri, ma non conformi alle prescrizioni della sua normativa nazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del trattato.

2 Quanto agli antefatti della causa, allo svolgimento del procedimento e agli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono ricordati in prosieguo solo in quanto necessari al ragionamento della Corte.

Sulla normativa vigente in Grecia

3 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il governo ellenico ha dato, della propria normativa in materia di birra, la seguente descrizione che non è stata contestata dalla Commissione e che sarà quindi assunta come base nella presente controversia.

4 Ai sensi della legge n. 2963 del 1922, che modifica il regime fiscale della birra (GU ellenica 1922, prima parte, 134) (in prosieguo « legge fiscale sulla birra ») l'imposta di consumo, nel caso della birra, si calcola non già in funzione delle quantità di birra prodotta, bensì sui quantitativi di malto d'orzo impiegati per la sua fabbricazione.

5 Questa legge contiene inoltre, all'art. 3, le norme di fabbricazione per la birra. Queste valgono in quanto tali solo per le birrerie ubicate in territorio ellenico. Detto articolo stabilisce, al n. 2, che la birra dev'essere fabbricata esclusivamente con malto e luppolo, mentre, al n. 4, vieta l'aggiunta alla birra, dopo o durante il processo di fabbricazione della stessa, di estratti di malto, glicerina, glicorrizina, glucosio o zucchero, destrina o altri amidi o surrogati del malto, nonché l'aggiunta di alcool. Nella versione originale della legge erano già previste ammende per i produttori che avessero venduto birra fabbricata in contrasto con detto art. 3. Altre sanzioni penali più severe sono state comminate, per chi fabbrichi birra con materie prime diverse dal malto d'orzo e dal luppolo, dall'art. 8 del decreto legge del 1923, che modifica ed integra il regime fiscale della birra (GU ellenica 1923, prima parte, 384).

6 A norma dell'art. 7 del codice degli alimenti e delle bevande del 1971 (GU ellenica, seconda parte, 677) (in prosieguo: il « codice alimentare »), i prodotti alimentari importati devono soddisfare tutte le condizioni che valgono per i prodotti alimentari di origine ellenica. Ne consegue che le birre prodotte all'estero possono essere importate in Grecia solo se siano state fabbricate esclusivamente con malto d'orzo e luppolo.

7 In collegamento con altre disposizioni del codice alimentare, la legge fiscale sulla birra ha inoltre l'effetto di vietare l'uso di qualsiasi additivo e di qualsiasi enzima nella fabbricazione della birra.

8 In base a considerazioni di tutela della salute, il codice alimentare vieta, all'art. 29, n. 4, l'aggiunta di qualsiasi additivo nelle derrate alimentari. Gli additivi vengono definiti dall'art. 3, n. 8, come « sostanze chimiche inorganiche o organiche, estranee alla struttura fisica della derrata in questione e la cui presenza non possa essere giustificata dalla natura e dalla composizione della stessa ». Questa definizione include gli enzimi. D'altro canto, lo stesso art. 3, n. 8, vieta la vendita di qualsiasi derrata alimentare che contenga additivi.

9 Questo divieto di usare additivi non ha tuttavia carattere assoluto. Da un lato, il codice alimentare precisa esso stesso gli ingredienti che possono essere usati nella fabbricazione degli alimenti e delle bevande più comuni e consente espressamente

l'impiego di taluni additivi in determinati casi. Dall'altro, l'art. 29, n. 4, stabilisce che il comitato superiore per la chimica può autorizzare l'uso di determinati additivi in un dato prodotto, qualora tale possibilità non sia offerta dallo stesso codice alimentare.

10 Per quel che riguarda le condizioni di fabbricazione e di vendita della birra, l'art. 144, n. 4, del codice alimentare rinvia alla legge fiscale sulla birra. Poiché l'uso di additivi o di enzimi non è espressamente autorizzato in questa legge, ne consegue che, in linea di massima, esso è vietato a norma dell'art. 29, n. 4, del codice alimentare. D'altro canto, il comitato superiore per la chimica non si è mai valso, nel caso della birra, della facoltà di autorizzare determinati additivi, conferitagli dallo stesso art. 29, n. 4.

11 Di conseguenza, le birre provenienti da altri Stati membri e che siano state prodotte con materie prime diverse da quelle contemplate dall'art. 3 della legge fiscale greca sulla birra, o contengano additivi, o per la cui fabbricazione siano stati usati enzimi, sono colpite, in Grecia, da un divieto assoluto di vendita.

Sulla materia del contendere

12 Si deve stabilire se la controversia verta soltanto sul divieto di vendere birre provenienti dagli altri Stati membri e fabbricate con materie prime diverse da quelle prescritte dalla legge fiscale greca sulla birra, o riguardi anche il divieto di vendere birre provenienti dagli altri Stati membri e contenenti additivi o fabbricate mediante l'uso di enzimi.

13 Nella lettera di messa in mora e nel parere motivato (art. 169), la Commissione ha criticato le disposizioni della legge fiscale sulla birra, in quanto esse impediscono l'importazione in Grecia di birre legalmente prodotte in altri Stati membri, qualora dette birre non siano state fabbricate in conformità alle disposizioni della normativa ellenica. La Commissione ha ritenuto che questo divieto di vendita non potesse essere giustificato con la necessità di soddisfare esigenze inderogabili, inerenti in particolare all'efficacia del controllo fiscale o, ai sensi dell'art. 36 del trattato, alla salvaguardia della sanità pubblica.

14 Nella risposta al parere motivato, il governo ellenico ha sostenuto che la normativa da esso adottata in materia di birra era necessaria per salvaguardare la sanità pubblica, giacché l'uso di materie prime diverse dal malto d'orzo e dal luppolo implica inevitabilmente l'impiego di additivi e di enzimi. Esso non ha tuttavia chiarito la portata esatta del divieto contenuto nella legge fiscale sulla birra, né i rapporti fra tale divieto e la legislazione in materia di additivi.

15 Tra i mezzi dedotti a sostegno del ricorso, la Commissione ha indicato che l'applicazione della legge fiscale sulla birra nei confronti delle birre prodotte negli altri Stati membri con materie prime diverse dal malto d'orzo e dal luppolo o non conformi a determinati criteri di fabbricazione crea ostacoli per le importazioni.

16 Solo nel controricorso il governo ellenico ha fatto valere che il regime della birra si fonda in realtà su due leggi distinte e complementari, ed ha descritto la propria normativa come riferito in precedenza.

17 Nella replica, la Commissione ha esposto separatamente le obiezioni che essa muove al divieto di vendere birre provenienti da altri Stati membri e fabbricate con materie prime diverse da quelle contemplate nella legge fiscale sulla birra, e le obiezioni relative al divieto di vendere birre provenienti dagli altri Stati membri e contenenti additivi o fabbricate mediante l'uso di enzimi.

18 Stando così le cose, si deve ritenere, per due motivi, che il ricorso sia diretto tanto contro il divieto di vendere birre provenienti dagli altri Stati membri e fabbricate con materie prime diverse da quelle prescritte dalla legge fiscale sulla birra quanto contro il divieto di vendere birre provenienti dagli stessi Stati e contenenti additivi il cui impiego è autorizzato nello Stato membro di produzione, vietato in Grecia, o per la fabbricazione delle quali siano stati usati enzimi.

19 In primo luogo, criticando fin dall'inizio del procedimento precontenzioso il divieto di vendita che colpisce, in Grecia, le birre importate da altri Stati membri, se non siano state fabbricate secondo norme corrispondenti a quelle vigenti in Grecia, la Commissione ha indicato subito in che cosa consiste in sostanza l'inadempi-

mento. Essa si è riferita, nella motivazione del ricorso, alla legge fiscale sulla birra solo per precisare quali sono le norme in questione. Come ha osservato lo stesso governo ellenico, la portata di detta legge non è d'altra parte limitata alle materie prime, ma si estende agli additivi, ed anche agli enzimi.

20 In secondo luogo è d'uopo rilevare che è stato lo stesso governo ellenico a difendersi, fin dall'inizio del procedimento, essenzialmente sul terreno degli additivi e della salvaguardia della sanità pubblica, il che, da un lato, implica ch'esso aveva capito e ammesso che la materia del contendere comprendeva anche il divieto di vendere birre che contengano additivi o per la cui fabbricazione siano stati usati enzimi e, dall'altro, esclude che possa essere stato violato il diritto alla difesa.

Sul divieto di vendere birre fabbricate con materie prime diverse da quelle prescritte dalla legge fiscale sulla birra

21 Si deve sottolineare anzitutto che le norme di fabbricazione contenute nella legge fiscale sulla birra sono ora in questione solo in quanto l'art. 7 del codice alimentare ne estende l'applicazione alle birre importate da altri Stati membri.

22 La Commissione riconosce che, finché non si giunga ad un'armonizzazione a livello comunitario, in via di principio gli Stati membri conservano la facoltà di dettare norme in materia di fabbricazione, di composizione e di vendita delle bevande. A suo avviso, tuttavia, il divieto di vendita che colpisce le birre prodotte con metodi di fabbricazione diversi da quelli prescritti dalla legge fiscale greca sulla birra rappresenta una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, non giustificata da alcuna esigenza inderogabile inerente all'efficacia del controllo fiscale o alla tutela dei consumatori. In effetti, un efficace controllo fiscale potrebbe senz'altro essere attuato mediante un sistema di imposte gravanti sul prodotto finito, il che, in caso di apertura delle frontiere, eviterebbe qualsiasi svantaggio per le birre di produzione nazionale. D'altro canto, la tutela dei consumatori potrebbe essere garantita tramite l'etichettatura o con idonee informazioni. Infine, la normativa ellenica in materia di birra non sarebbe nemmeno destinata a garantire la salvaguardia della sanità pubblica, poiché la fabbricazione di birra con materie prime diverse dal malto d'orzo non implica necessariamente l'uso di additivi. D'altro canto, è vero ch'essa richiede l'impiego di enzimi amilolitici, ma questi sono innocui per la salute.

23 Il governo ellenico ha sostenuto anzitutto che il divieto di vendere birre provenienti da altri Stati membri e fabbricate con materie prime diverse dal malto di orzo è giustificato da esigenze inderogabili inerenti all'efficacia del controllo fiscale. Poiché, infatti, l'imposta di consumo gravante sulla birra si calcola in base ai quantitativi di malto d'orzo utilizzati, l'apertura delle frontiere a birre fabbricate con altre materie prime avrebbe l'effetto di favorire, dal punto di vista fiscale, queste birre rispetto a quelle di produzione nazionale. D'altro canto, secondo il governo ellenico, il divieto di vendere birre fabbricate con materie prime diverse dal malto di orzo serve ad impedire la confusione da parte dei consumatori ed ha quindi come scopo la tutela di questi ultimi. Infine, il governo ellenico ritiene che la propria normativa sia giustificata da motivi di salvaguardia della sanità pubblica. L'uso di materie prime diverse dal malto d'orzo e dal luppolo implicherebbe necessariamente l'impiego di enzimi amilolitici e di additivi. Ora, gli enzimi amilolitici sarebbero pericolosi per la salute qualora vengano usati in prodotti per la cui fabbricazione non siano state utilizzate materie prime sane. Quanto agli additivi, date le incertezze connesse ai loro effetti a lungo termine sulla salute, sarebbe necessario limitare al massimo il loro consumo.

24 È opportuno ricordare anzitutto la costante giurisprudenza della Corte (in primo luogo la sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Procuratore del re/Dassonville, Racc. pag. 837), secondo cui il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative enunciato dall'art. 30 del trattato comprende « ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto e in potenza, gli scambi intracomunitari ».

25 Si deve poi sottolineare che, come emerge da una costante giurisprudenza della Corte (in particolare, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Racc. pag. 649, e 10 novembre 1982, causa 261/81, Rau, Racc. pag. 3961), in mancanza di una normativa comune sul commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria che derivano da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati qualora una siffatta disciplina, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, fra l'altro, alla tutela dei consumatori o all'efficacia del controllo fiscale. Inoltre è necessario che tale disciplina sia proporzionata al fine perseguito. Uno Stato membro, se può scegliere fra vari provvedimenti idonei a raggiungere lo stesso scopo, è tenuto ad optare per il mezzo che implica meno ostacoli per la libertà degli scambi.

26 Non è contestato che l'applicazione della legge fiscale greca sulla birra a birre provenienti da altri Stati membri, per la fabbricazione delle quali siano state legalmente impiegate materie prime diverse dal malto di orzo, e in particolare riso o granoturco, può ostacolare la loro importazione in Grecia.

27 Resta da accertare se questa applicazione possa essere giustificata da esigenze imperative attinenti all'efficacia del controllo fiscale o alla tutela dei consumatori oppure, ai sensi dell'art. 36 del trattato, da motivi inerenti alla tutela della salute delle persone.

28 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento tratto dalla necessità di garantire un efficace controllo fiscale, si deve osservare che il diritto comunitario non priva gli Stati membri della possibilità di scegliere il metodo d'imposizione dei prodotti ch'essi ritengano il più adeguato. La Repubblica ellenica non può tuttavia richiamarsi al proprio sistema fiscale per giustificare ostacoli frapposti agli scambi tra Stati membri. Se vuole impedire che birre fabbricate con materie prime diverse dal malto di orzo fruiscano, in caso di apertura delle frontiere, di un vantaggio fiscale rispetto alle birre di produzione nazionale, sarà sufficiente ch'essa adotti un sistema d'imposta di consumo riferentesi ai quantitativi di prodotto finito e non ai quantitativi di malto d'orzo utilizzati.

29 In secondo luogo, quanto all'argomento relativo alla tutela dei consumatori è opportuno sottolineare che il divieto di vendita vigente in Grecia non è proporzionato allo scopo perseguito. È infatti possibile un sistema sostitutivo, che prescriva l'indicazione della natura delle materie prime impiegate. Un siffatto sistema di informazione può funzionare perfettamente anche per un prodotto che, come la birra, non sempre è fornito al consumatore in bottiglie o in lattine sulle quali è possibile apporre idonee diciture. Per le birre servite a pressione, le necessarie informazioni possono ad esempio figurare sui fusti o sui sifoni.

30 In terzo luogo, quanto al problema del se detto divieto di vendita possa essere giustificato, ai sensi dell'art. 36 del trattato, dalla necessità di garantire la tutela della salute delle persone, è opportuno sottolineare come non sia contestato che le materie prime usate in parziale sostituzione del malto di orzo non sono di per sé pericolose per la sanità pubblica. D'altro canto, nella parte in cui verte sui rischi

connessi all'uso degli additivi e degli enzimi, l'argomento svolto dal governo ellenico su questi punti sarà esaminato in seguito.

31 Dalle precedenti considerazioni risulta che l'applicazione del divieto di vendita imposto dalla legge fiscale sulla birra e dall'art. 7 del codice alimentare alle birre importate dagli altri Stati membri e legalmente fabbricate e smerciate in questi Stati costituisce, da parte della Repubblica ellenica, un inadempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del trattato.

Sul divieto di vendere birre contenenti additivi e fabbricate con enzimi

32 Per la Commissione, il divieto di vendita che colpisce le birre contenenti additivi o fabbricate con enzimi non può essere giustificato in base a considerazioni relative alla tutela della sanità pubblica. Secondo l'istituzione ricorrente si deve presumere che le birre prodotte negli altri Stati membri e contenenti additivi ivi autorizzati o fabbricate mediante l'uso di enzimi non implichino alcun pericolo per la sanità pubblica. Se la Repubblica ellenica vuole opporsi alla loro importazione, è ad essa che incombe, secondo la Commissione, l'onere di provare che dette birre sono pericolose per la salute. La Commissione ritiene che, nella fattispecie, tale prova non sia stata apportata. A suo avviso, il regime degli additivi e degli enzimi vigente per la birra in Grecia è comunque sproporzionato, in quanto esclude completamente l'uso di additivi e di enzimi.

33 Il governo ellenico sostiene invece che, in ragione dei pericoli derivanti dall'uso degli additivi, i cui effetti a lunga scadenza non sono ancora noti, e tenuto conto specialmente dei rischi inerenti all'accumulo degli additivi nell'organismo e alla loro combinazione con altre sostanze, è necessario limitare al massimo la quantità di additivi assorbiti. Dev'essere escluso, in particolare, l'uso degli additivi sotto il profilo tecnico, dal momento che la birra si fabbrica con le sole materie prime prescritte dalla legge fiscale sulla birra. Stando così le cose, il regime ellenico degli additivi e degli enzimi vigente per la birra è, a suo avviso, del tutto giustificato dalla necessità di salvaguardare la sanità pubblica e non viola il principio di proporzionalità.

34 Incontestabilmente, il divieto di vendere birre contenenti additivi e fabbricate con enzimi ostacola l'importazione di birre provenienti da altri Stati membri e contenenti additivi autorizzati in questi Stati o fabbricate mediante l'uso di enzimi. Esso rientra perciò nell'art. 30 del trattato. È tuttavia opportuno accertare se l'applicazione di questo divieto possa essere giustificata, ai sensi dell'art. 36 del trattato, da motivi di tutela della salute delle persone.

35 Quanto agli additivi, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte (in particolare, sentenza 14 luglio 1983, causa 174/82, Sandoz, Racc. pag. 2445), « tutte le volte che sussistono incertezze nello stato attuale della ricerca scientifica, spetta agli Stati membri, in mancanza di armonizzazione, decidere il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità ».

36 Dalla giurisprudenza della Corte (ed in particolare dalle sentenze 14 luglio 1983, Sandoz, già ricordata, 10 dicembre 1985, causa 247/84, Motte, Racc. 1985, pag. 3887, e 6 maggio 1986, causa 304/84, Müller, Racc. pag. 1511), risulta del pari che, stando così le cose, il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri instaurino una normativa che subordini l'impiego di additivi ad una autorizzazione preliminare concessa mediante un atto di portata generale per determinati additivi, per tutti i prodotti o solo per alcuni di essi, oppure per determinati impieghi. Una normativa di questo genere risponde ad una legittima finalità di politica sanitaria, che è quella di ridurre il consumo incontrollato di additivi alimentari.

37 L'applicazione ai prodotti importati del divieto di vendere prodotti contenenti additivi autorizzati nello Stato membro di produzione, ma vietati nello Stato membro d'importazione è tuttavia ammissibile soltanto qualora sia conforme alle esigenze dell'art. 36 del trattato, come è stato interpretato dalla Corte.

38 Si deve ricordare in primo luogo che nelle summenzionate sentenze Sandoz, Motte e Müller, la Corte ha desunto dal principio di proporzionalità, che costituisce il fondamento dell'ultima frase dell'art. 36 del trattato, che i divieti di vendere prodotti contenenti additivi autorizzati nello Stato membro di produzione, ma vietati

nello Stato membro d'importazione, devono essere limitati a quanto è realmente necessario per garantire la salvaguardia della sanità pubblica. La Corte ne ha pure desunto che l'uso di un determinato additivo, consentito in un altro Stato membro, dev'essere autorizzato per un prodotto importato da questo Stato membro, qualora, tenuto conto, da un lato, dei risultati della ricerca scientifica internazionale ed in particolare dei lavori del comitato scientifico comunitario per l'alimentazione umana e del Codex alimentarius della FAO e dell'Organizzazione mondiale della sanità e, dall'altro, delle abitudini alimentari proprie dello Stato membro importatore, questo additivo non costituisca un rischio per la sanità pubblica e risponda ad un effettivo bisogno, in particolare di natura tecnica.

39 È opportuno ricordare, in secondo luogo, che il principio di proporzionalità esige del pari — com'è stato affermato dalla Corte nella summenzionata sentenza 6 maggio 1986 (Müller) — che gli operatori economici siano in grado di ottenere mediante un procedimento ad essi facilmente accessibile e tale da poter essere concluso entro termini ragionevoli, che venga autorizzato l'uso di determinati additivi mediante un atto di portata generale.

40 Si deve precisare che un ingiustificato rifiuto di autorizzazione deve poter essere impugnato dagli operatori economici in sede giurisdizionale. Salva restando la loro facoltà di chiedere agli operatori economici i dati di cui questi dispongono e che possono essere utili per la valutazione dei fatti, spetta alle autorità competenti dello Stato membro di importazione, come è stato sancito nella suddetta sentenza 6 maggio 1986 (Müller), dimostrare che il divieto è giustificato da motivi di tutela della salute della popolazione.

41 È opportuno osservare che il regime ellenico degli additivi vigente per la birra implica, da un lato, l'esclusione di tutti gli additivi autorizzati negli altri Stati membri, non già soltanto l'esclusione di alcuni di essi, obiettivamente giustificata dai pericoli che ne deriverebbero in considerazione delle abitudini alimentari della popolazione ellenica, non contempla, dall'altro, alcun procedimento che consenta agli operatori economici di ottenere che, in forza di un atto di portata generale, venga ammesso l'uso di un determinato additivo nella fabbricazione della birra.

42 Per quanto riguarda più particolarmente i pericoli inerenti all'assorbimento degli additivi in generale, che giustificherebbero, secondo il governo ellenico, il divieto di usare qualsiasi additivo nella birra, si deve osservare che il semplice richiamo a questi rischi potenziali non giustifica l'instaurazione di un divieto assoluto nel caso della birra, mentre il regime vigente per altri prodotti consente l'uso di additivi.

43 Quanto alla necessità, in particolare di carattere tecnico, di usare additivi, il governo ellenico ha osservato ch'essa non esiste, qualora la birra venga fabbricata secondo i dettami dell'art. 3 della legge fiscale sulla birra.

44 In proposito si deve sottolineare che non basta, per escludere che determinati additivi possano rispondere ad un'esigenza tecnica, invocare il fatto che la birra può essere prodotta senza additivi, qualora venga fabbricata con le materie prime prescritte in Grecia. Una siffatta interpretazione della nozione di esigenza tecnica, che si risolve nel privilegiare i metodi di produzione nazionali, costituisce un mezzo per restringere in modo dissimulato gli scambi tra gli Stati membri.

45 La nozione di esigenza tecnica dev'essere considerata in funzione delle materie prime utilizzate e tenendo conto della valutazione che ne è stata fatta dalle autorità dello Stato membro in cui il prodotto è stato legalmente fabbricato e posto in vendita. Si deve inoltre tener conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, ed in particolare di quelli dei lavori del comitato scientifico comunitario per l'alimentazione umana e della commissione del Codex alimentarius della FAO e dell'Organizzazione mondiale della sanità.

46 Di conseguenza, poiché il regime ellenico degli additivi vigente per la birra implica un'esclusione generale degli additivi, la sua applicazione alle birre importate da altri Stati membri non è conforme alle esigenze del diritto comunitario poste in rilievo dalla giurisprudenza della Corte, in quanto è incompatibile col principio di proporzionalità, e non rientra quindi nella deroga di cui all'art. 36 del trattato.

47 Questa conclusione vale a fortiori per il divieto di vendita di birre fabbricate con enzimi. In primo luogo, infatti, non si può seriamente sostenere che detti enzimi siano pericolosi per la salute delle persone, dal momento che il loro impiego nel succo di frutta è consentito sul piano comunitario dalla direttiva del Consiglio 17 novembre 1975 (GU L 311, pag. 40) modificata dalla direttiva del Consiglio 13 febbraio 1979, n. 79/168 (GU L 37, pag. 27). In secondo luogo, lo stesso governo ellenico non ha contestato che gli enzimi vengano eliminati durante la fabbricazione o si ritrovino nel prodotto finito solo in proporzioni trascurabili.

48 In base alle precedenti considerazioni si deve ritenere che la Repubblica ellenica, vietando la vendita di birre legalmente fabbricate e smerciate in un altro Stato membro, qualora dette birre non siano conformi alle prescrizioni della normativa nazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del trattato.

Sulle spese

49 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce

1) **Vietando la vendita delle birre legalmente fabbricate e smerciate in un altro Stato membro, qualora dette birre non siano conformi alle prescrizioni della sua normativa nazionale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del trattato.**

2) Le spese sono poste a carico della Repubblica ellenica.

Mackenzie Stuart Galmot Kakouris O'Higgins

Schockweiler Bosco Koopmans Due Everling

Bahlmann Joliet Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 marzo 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart